

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO SCATURITO DALLA SENTENZA N°1844/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N°4367/2020, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N°38 DEL 27/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n°568/2025 del 01/10/2025, con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Affari Istituzionali;

Vista la legge n°241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n°267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°1 del 28/02/2025, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2025-2027;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n°15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2025-2027 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

Vista l'istruttoria del Responsabile del Servizio che di seguito si riporta.

Premesso che:

Con atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e notificato all'Ente in data 25/05/2016 con prot. n°38861, la Sig.ra Apasciuto Giuseppina, conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania affinché il Tribunale provvedesse ad accertare la responsabilità dell'Ente in relazione alle lesioni riportate in Piazza Gramsci, a causa del cedimento del cordolo del marciapiede che provocava la caduta della stessa al suolo e per l'effetto chiedeva la condanna del risarcimento oltre che al pagamento delle spese di giudizio;;

Con la costituzione in giudizio in opposizione all'atto di citazione l'Ente chiedeva e otteneva la chiamata in causa del terzo Co.Pi Engineering Srl (Azienda di manutenzione) in quanto tenuta contrattualmente alla manutenzione della rete stradale;

Con la sentenza n°2220/2020, pubblicata in data 30/10/2020, relativa al giudizio R.G. n°5705/2016 proposto dalla Sig.ra Apasciuto Giuseppina, il Tribunale di Napoli Nord in accoglimento della domanda attorea, condannava il Comune di Giugliano in Campania e la

Società Co.Pi Engineering Srl al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di **€52.202,02** di cui: **€41.632,67** in favore della parte ed **€11.139,35** in favore dell’Avv. D’Aniello Salvatore;

Con Delibera del Consiglio Comunale n°9 del 10/02/2021 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori (art.194 co. 1 lett a) del D.lgs. N°267/00) derivante dalla sentenza n°2220/2020, pubblicata in data 30/10/2020, relativa al giudizio R.G. n°5705/2016 proposto dalla Sig.ra Apasciuto Giuseppina, per complessivi **€52.202,02**, di cui: **€41.632,67** in favore della parte ed **€11.139,35** in favore dell’Avv. D’Aniello Salvatore;

Con Determina Dirigenziale n°443 del 04/05/2021, al fine di evitare ulteriori aggravi economici in danno all’Ente, veniva liquidato l’importo statuito dalla sentenza n°2220/2020 del Tribunale di Napoli Nord per la somma complessiva di **€52.502,02**, di cui: **€41.326,67** in favore della Sig.ra Apasciuto Giuseppina ed **€11.139,35** in favore dell’Avv. D’Aniello Salvatore;

Con atto di impugnazione, il Comune di Giugliano in Campania proponeva appello alla sentenza n°2220/2020 del Tribunale di Napoli Nord chiedendo:

- a) la sospensione dell’efficacia esecutività della sentenza;
- b) riformare la sentenza per erronea attribuzione ad esso della responsabilità essendo risultato che il cordolo era perfettamente integro e il suo distaccamento era stato determinato da una causa del tutto imprevedibile, o, accedendo una diversa interpretazione desumibile di una delle testimonianze, ad esclusiva colpa dell’attrice, per avere messo il piede su un marciapiede privo di un pezzo del cordolo;
- c) aggiungendo, infine, che la responsabilità era da ascrivere alla Co.Pi EngineeringSrl quale unica responsabile, essendo tenuta alla manutenzione della rete stradale;

Con la sentenza n°1844/2025, pubblicata in data 11/04/2025, notificato presso l’Ente in data 22/04/2025 con prot. n°55600, relativa al giudizio R.G. n°367/2020 proposto dal Comune di Giugliano in Campania, la Corte di Appello di Napoli così provvedeva:

1. rigettava l’appello proposto dall’Ente;
2. accoglieva l’appello incidentale proposto dalla Co.Pi Engineering Srl e per l’effetto, in riforma della sentenza di I° grado rigetta la domanda proposta dall’Ente nei confronti di Co.Pi Engineering Srl con la sua chiamata in giudizio, annullando la condanna emessa nei suoi confronti in solido con il Comune;

3. condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore della Sig.ra Apasciuto Giuseppina delle spese del II° grado di giudizio per complessivi **€9.484,28** (€6.500,00 per diritti e onorari, €975,00 per spese generali al 15,00%, €299,00 per Cpa al 04,00% ed €1.710,28 per Iva);
4. condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento in favore della Co.Pi Engineering Srl, con attribuzione al loro procuratore, delle spese del doppio grado di giudizio per complessivi **€17.893,44** di cui: **€8.754,72** per il I° grado (€6.000,00 per diritti e onorari, €900,00 per spese generali al 15,00%, €276,00 per Cpa al 04,00% ed €1.578,72 per Iva) ed **€9.138,72** per il II° grado (€6.000,00 per diritti e onorari, €900,00 per spese generali al 15,00%, €276,00 per Cpa al 04,00%, €1.578,72 per Iva ed €384,00 per spese esenti);
5. dava atto, per effetto della presente sentenza, della sussistenza di presupposti (art.13, comma 1 quater dpr 115/02) per il versamento, a carico dell'Ente, di un ulteriore contributo unificato (art. 13 comma 1 bis dpr 115/02) di complessivi **€777,00**.

Con Delibera del Consiglio Comunale n°40 del 27/10/2024 veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori (art.194 co. 1 lett a) del D.lgs. N°267/00) derivante dalla sentenza n°1844/2025, pubblicata in data 11/04/2025, relativa al giudizio R.G. n°367/2020 proposto dal Comune di Giugliano in Campania, per complessivi **€28.154,72** di cui: **€9.484,28** in favore della Sig.ra Apasciuto Giuseppina, **€17.893,44** in favore dell'Avv. Amirante Bruno ed **€777,00** in favore della Corte di Appello di Napoli;

Considerato che, in riferimento alla sola somma “dell’ulteriore contributo unificato”, per complessivi **€777,00**, da liquidare a favore della Corte di Appello di Napoli, non è pervenuta nessuna richiesta ufficiale da parte della CdA, si precisa che tale importo sarà posto a residuo, nelle more della richiesta ufficiale;

Considerato che, in riferimento alle spese di giudizio da liquidare a favore della Sig.ra Apasciuto Giuseppina, per complessivi **€9.484,28**, non è pervenuta la documentazione propedeutica per la liquidazione stessa, richiesta con ns nota del 28/10/2025 (prot. n°141736), si precisa che tale importo sarà posto a residuo, nelle more della notifica della documentazione richiesta;

- con nota prot. n°142040 del 29/10/2025, l'Avv. Amirante Bruno ha trasmesso i propri dati anagrafici e fiscali, contenuti nel “modello A” e nel Modulo di Tracciabilità dei Flussi Finanziari oltre che la copia della fattura emessa a caico della Co.Pi. Enginnering Srl;

- l’Ufficio, sulla base degli atti acquisiti, ha proceduto all’esatta quantificazione delle somme da corrispondere agli aventi diritto, secondo il seguente schema:

Somma totale da liquidare ammontante a € 28.154,72

Spese legali da corrispondere alla Sig.ra Apasciuto Giuseppina	
Diritti e Onorari (sentenza n°1844/2025-R.G. n°4367/2020)	€ 6.500,00
Spese generali – 15,00%	€ 975,00
Cpa – 04,00%	€ 299,00
Iva – 22,00%	€ 1.710,28
	Sub-Totale spese legali (A) <u>€ 9.484,28</u>
	Ritenuta d’acconto 20,00% <u>€ 1.495,00</u>
	Netto a pagare <u>€ 7.989,28</u>
Spese legali da corrispondere all’Avv. Amirante Bruno	
Diritti e Onorari (sentenza n°2220/2020-R.G. n°5705/2016)	€ 6.000,00
Spese generali – 15,00%	€ 900,00
Cpa – 04,00%	€ 276,00
Iva – 22,00%	€ 1.578,72
	Sub-Totale spese legali (B) <u>€ 8.754,72</u>
	Ritenuta d’acconto 20,00% <u>€ 1.380,00</u>
	Netto a pagare <u>€ 7.374,72</u>
Spese legali da corrispondere all’Avv. Amirante Bruno	
Diritti e Onorari (sentenza n°1844/2025-R.G. n°4367/2020)	€ 6.000,00
Spese generali – 15,00%	€ 900,00
Cpa – 04,00%	€ 276,00
Iva – 22,00%	€ 1.578,72
Spese esenti (Art. 15, comma 1, n°3, del DPR n°633/1972)	€ 384,00
	Sub-Totale spese legali (C) <u>€ 9.138,72</u>
	Ritenuta d’acconto 20,00% <u>€ 1.380,00</u>
	Netto a pagare <u>€ 7.758,72</u>

Totale spese legali (A+B+C)	€ 27.377,72
Ritenuta d'acconto 20,00%	€ 4.255,00
Netto a pagare	€ 23.122,72

Spese ulteriore contributo unificato (art. 13 comma 1 quater dpr 115/02)

Contributo unificato	€ 777,00
Totale spese CU	€ 777,00

Dato atto che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Responsabile del Servizio e dell'Istruttore Amministrativo;

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Dirigente, firmatario del presente atto.

Vista la legge n°241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità.

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n°267/2000.

PROPONE

1. di assumere l'impegno di spesa in complessivo di **€28.154,72** al Capitolo 11008011 “liquidazione eventuali debiti fuori bilancio”- Missione 01, Programma 11, Titolo 1 del Bilancio Pluriennale 2025/2027-Annualità 2025, di cui: **€9.484,28** in favore della Sig.ra Apasciuto Giuseppina, **€17.893,44** in favore dell'Avv. Amirante Bruno ed **€777,00** a favore della Corte di Appello di Napoli;
2. di porre, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n°38 del 27/10/2025, immediatamente eseguibile, a residuo l'importo di **€10.261,28**, di cui: **€9.484,28** in favore della Sig.ra Apasciuto Giuseppina ed **€777,00** in favore della Corte di Appello di Napoli;
3. di liquidare e corrispondere in favore dell'Avv. Amirante Bruno le somme scaturenti dalla sentenza n°1844/2025 della Corte di Appello di Napoli, relativa al giudizio R.G. n°4367/2020 per un importo complessivo di **€17.893,44**;
4. di autorizzare ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore dell'Avv. Amirante Bruno utilizzando le coordinate bancarie e i dati trasmessi con nota trasmessa con prot. n°142040 del 29/10/2025, precisando che il relativo accredito verrà effettuato mezzo bonifico

bancario sul conto corrente intestato all'Avv. Amirante Bruno, come da documentazione versata in atti;

5. di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco con indicazione degli estremi identificativi dell'atto liquidativo - nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n°33/2013.

- che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal dipendente Dott. Renato Breschi, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone art. 14 bis del D.Lgs. n°267/2000.

**Il Responsabile del Servizio contenzioso
Avv. Gianluca Ciccarelli**

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Contenzioso

DETERMINA

Di fare propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende per ripetuta e trascritta.

**Il Dirigente del settore
f.to**

Il sottoscritto Andrea Euterpio, Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n°241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n°190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n°445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.